



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario relatore
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.sa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario

Nell'adunanza in camera di consiglio da remoto del 23 settembre 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

emessa sulla richiesta di parere del Comune di Albino

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'articolo 7, comma 8;

vista la nota pervenuta a questa Sezione in data 21 luglio 2020, con cui il Sindaco del Comune di Albino ha chiesto un parere;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato l'odierna adunanza con modalità da remoto;

dato atto che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma "Microsoft teams";

udito il relatore, dott.ssa Alessandra Cucuzza.

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Albino, con riferimento al caso in cui "un ente svolga in convenzione, quale ente capofila, i servizi di Ambito Territoriale Servizi Sociali istituito ai sensi della Legge 328/2000 e il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito sia dipendente dell'ente stesso, collocato come Posizione Organizzativa e remunerato al 100% dell'Amministrazione comunale, sia per la quota relativa allo stipendio sia per la quota riferita all'indennità di P.O.", ha chiesto di sapere "se, nel caso in cui le condizioni convenzionate nell'Ambito variassero nel senso di suddividere al 50% le spese di stipendio e indennità di P.O. del dipendente comunale di cui sopra, sarebbe possibile utilizzare le risorse liberate (cioè il 50% dell'indennità di P.O.) per incrementare il fondo produttività di P.O. e successivamente ridistribuirlo fra le altre Posizioni Organizzative presenti nell'ente?".

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare la Sezione ritiene la valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto, stante il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica per COVID-19 e tenuto conto che l'esercizio dell'attività consultiva, ex art. 7 comma 8 della legge n. 131/2003, non implica alcun contraddittorio con l'Ente che ha richiesto il parere.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici, con particolare riguardo all'atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene dal Sindaco del Comune di Albino che, in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo.

Sotto il profilo oggettivo, anche se normalmente l'esigenza di interpellare la Corte dei conti su questioni ermeneutiche nasce da vicende concrete che l'ente è chiamato ad affrontare e risolvere, è, tuttavia, necessario che il quesito sia dotato dei caratteri di generalità ed astrattezza, che lo rendano applicabile ad una serie indefinita di casi e non richieda, invece, una pronuncia su una problematica peculiare tipica di una singola ipotesi concreta. In questo secondo caso, infatti, vengono travalicati i limiti della funzione consultiva assegnata dalla legge alla Corte dei Conti con il duplice rischio di interferire con le funzioni giurisdizionali della stessa Corte o di altra autorità giudiziaria e di realizzare un'ingerenza nella concreta attività dell'ente e, dunque, una forma di compartecipazione all'amministrazione attiva, che deve rimanere, invece, di esclusiva competenza dell'amministrazione pubblica controllata.

Nel caso in esame la richiesta di parere risulta inammissibile in quanto l'ente non chiede l'interpretazione di specifiche norme all'interno delle quali assumere le proprie scelte gestionali, ma chiede di avere indicazioni su come determinarsi con riferimento ad uno specifico caso concreto (in senso analogo

la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, delibere n. 29/2018/PAR; n. 42/2018/PAR; N. 100/2018/PAR; N. 8/2017/PAR; n. 41/2017/PAR).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 23 settembre 2020.

Il Relatore

(dott.ssa Alessandra Cucuzza)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

28 settembre 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

(dott.ssa Susanna De Bernardis)